

REGOLAMENTO (CE) N. 682/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2001

recante deroga temporanea ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1372/95 ⁽⁶⁾ della Commissione, modificati da ultimo rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 2336/1999 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 2337/1999 ⁽⁸⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2001 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo temporaneamente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

- dal 9 al 13 aprile 2001: rilascio il 19 aprile 2001,
- dal 23 al 27 aprile 2001: rilascio il 4 maggio 2001,
- dal 28 maggio al 1° giugno 2001: rilascio il 7 giugno 2001,
- dal 17 al 21 dicembre 2001: rilascio il 3 gennaio 2002,
- dal 24 al 28 dicembre 2001: rilascio il 7 gennaio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21.